

Elezioni regionali 2019

CAPITOLATO TECNICO**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI E DI ALTRO MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN CALENDARIO IL 26 MAGGIO 2019****PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA****ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e di altro materiale elettorale (manifesti, buste e fascioni, pubblicazioni, urne e modulistica varia), come dettagliatamente specificato nell’Allegato 1, necessario allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che si svolgeranno il 26 maggio 2019.

La fornitura della carta da utilizzare per la stampa delle schede, le cui caratteristiche sono specificate all’art. 4, lett. d) del presente Capitolato, nonché dell’ulteriore materiale elettorale, è a carico dell’impresa aggiudicataria.

L’esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Codice Civile e dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità.

Alla procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG:

**ARTICOLO 2
QUANTITATIVI SCHEDE ELETTORALI ED ULTERIORE MATERIALE ELETTORALE**

Di seguito i quantitativi oggetto dell’affidamento:

- schede elettorali: 5 milioni (cinque milioni)
- manifesti: 5620
- serie di buste: 7.830
- pubblicazione n. 3/AR (*Istruzioni per la presentazione e l’emissione delle candidature*): 3.650
- pubblicazione n. 7/AR (*Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione*): 14.630



- urne elettorali: 5.000
- modulistica: 20.800

Per la suddivisione delle schede e del materiale elettorale per ciascuna delle Prefetture del territorio regionale, suddivisione che dovrà avvenire secondo le indicazioni degli uffici regionali, si rimanda all'Allegato 2.

ARTICOLO 3 IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento è stimato complessivamente in Euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00), oltre IVA nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI - e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

L'effettivo importo contrattuale sarà determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per le quantità che saranno effettivamente ordinate.

L'Amministrazione si riserva durante il periodo di efficacia del contratto, la facoltà di ridurre o estendere l'appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 4 SPECIFICHE TECNICHE DELLA SCHEDA ELETTORALE E DELL'ULTERIORE MATERIALE ELETTORALE

a) Suddivisione dello spazio della scheda e numero massimo dei contrassegni identificanti le liste provinciali per ciascuna parte.

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. La parte terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

b) Disposizione simboli all'interno della scheda - sorteggio

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio. I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale.

c) Piegatura scheda

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

d) Resa, stampa e colore della scheda elettorale

La scheda elettorale, il cui fac simile è riportato all'Allegato 3 del presente Bando, dovrà avere le seguenti caratteristiche :

- resa: 4/8 esemplari a foglio
- stampa a 5 colori in bianca e 2 colori in volta carta tipo 2 per schede da g/mq 90
- colore: tonalità pantone green – u
- contrassegni liste provinciali: cm. 3.

e) Ulteriore materiale elettorale

Si rimanda per le specifiche tecniche, come già anticipato, all'Allegato 1

ARTICOLO 5**STAMPA DELLE SCHEDE E DELL'ULTERIORE MATERIALE ELETTORALE**

Il fornitore garantirà che la stampa delle schede sia realizzata presso centri di stampa siti in Piemonte, in considerazione dell'esigenza di garantire idonee misure di sicurezza durante la stampa ed il trasporto delle stesse presso ogni Prefettura di riferimento, così come specificato all'articolo 8.

A tal fine è specificatamente richiesto che le schede destinate alle sezioni elettorali delle diverse province siano stampate nelle rispettive aree territoriali di riferimento.

Il fornitore dovrà altresì assicurare che le ditte presso le quali è realizzata la stampa delle schede abbiano maturato un'esperienza di almeno 5 anni nell'esecuzione di lavori di stampa aventi oggetto analogo a quello della gara in questione.

Le restrizioni di cui ai commi 1 e 3 non valgono per il restante materiale elettorale oggetto della presente fornitura.



ARTICOLO 6 “VISTO SI STAMPI”

Il Fornitore metterà a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto (si veda oltre, art. 11), nelle scadenze indicate nel verbale di avvio del servizio, i campioni cartacei delle schede elettorali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto apporrà il “VISTO SI STAMPI”, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale da parte del Fornitore, il quale potrà procedere alla stampa solo quando il campione cartaceo avrà ottenuto il “VISTO SI STAMPI”.

Nel caso in cui, nel corso del controllo preventivo finalizzato all'apposizione del visto, si rilevino difformità rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e/o rispetto ai campioni consegnati in forma cartacea inviati in formato elettronico via e-mail dalla Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà procedere, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo, ad ogni correzione/modifica/integrazione richiesta.

Nell'ipotesi sopra descritta il Fornitore, entro e non oltre 48 ore successive alla comunicazione delle anomalie riscontrate, deve provvedere ad eliminare le difformità contestate e rinviare nuovamente il materiale per ottenere il “Visto si stampi”, il quale verrà rilasciato nelle 48 ore successive da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali ritardi nella restituzione al Fornitore del materiale vistato per la stampa, rispetto al termine sopra stabilito, posticiperanno i termini di consegna da parte del Fornitore di un lasso di tempo corrispondente al ritardo nell'apposizione e conseguente comunicazione del visto stesso.

ARTICOLO 7 PIEGATURA, CONFEZIONAMENTO ED INSCATOLAMENTO DELLE SCHEDE E DELL'ULTERIORE MATERIALE ELETTORALE

Con riferimento alle schede elettorali, il fornitore dovrà provvedere all'inscatolamento delle stesse sezione per sezione. All'esterno di ogni scatola dovrà essere apposta, mediante stampa o etichetta adesiva, l'indicazione del numero di schede contenute, la sezione elettorale e il Comune al quale le schede sono destinate.

I pacchi così confezionati dovranno essere chiusi/sigillati con almeno n. 2 fascette termosaldate.

Relativamente al restante materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere fornito, piegato e raccolto in apposite mazzette secondo le indicazioni che saranno, di volta in volta, fornite dagli uffici regionali.

ARTICOLO 8 CONSEGNA DELLE SCHEDE E DELL'ULTERIORE MATERIALE ELETTORALE

La consegna di tutto il materiale oggetto della presente gara, così come sopra raccolto ed inscatolato, è a carico del Fornitore e dovrà avvenire presso le singole prefetture.

Per le sole schede elettorali, la stessa dovrà avvenire con scorta armata.

ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi dalle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte con obbligo di ristampa delle schede e dell'ulteriore materiale elettorale qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse il lavoro non rispondente alle esigenze dell'impiego o per eventuali eventi sopravvenuti, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Tecnico e nel verbale di consegna del servizio.

Il Fornitore si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- garantire la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'art. 11 e la messa a disposizione delle apparecchiature, e del personale a queste addetto, per la predisposizione e stampa del materiale oggetto di gara fino al termine delle operazioni di voto per far fronte ad eventuali necessità ed imprevisti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendone ogni relativa alea.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga da ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di avvio delle prestazioni alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 11 VERIFICA DELLA FORNITURA

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dirigente regionale del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale.

Il R.U.P., in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), assumerà specificatamente i

compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di conformità. Il Fornitore, a sua volta, dovrà individuare una persona responsabile dell'esatto e perfetto svolgimento del servizio, costantemente reperibile fino a conclusione del servizio stesso. Il nominativo di tale persona e le modalità di contatto dovranno essere comunicati all'Amministrazione all'avvio dell'esecuzione del servizio.

PARTE SECONDA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 12 REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL FORNITORE

Il fatturato minimo annuo richiesto per partecipare, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro 1.500.000,00 euro. Requisito richiesto per la specificità della prestazione oggetto dell'affidamento, strettamente legato ad un improcrastinabile onere istituzionale per la Stazione appaltante.

Il Fornitore dovrà altresì aver maturato un'esperienza di almeno 10 anni nell'esecuzione di appalti con oggetto analogo a quello della gara in questione.

ARTICOLO 13 GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA)

Il Fornitore dovrà costituire la garanzia di esecuzione prevista all'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Tale garanzia, da prodursi prima della stipula del contratto, dovrà avere validità di almeno 6 (sei) mesi dalla data di avvio delle prestazioni, e dovrà essere costituita secondo l'importo e le modalità previste dal suddetto articolo. Si applicano in merito le eventuali riduzioni dell'importo previste dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

In particolare la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile.
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l'Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso il Fornitore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Fornitore dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza relativa al contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo, che alle società mandanti; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio

medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell'affidamento.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 14 PENALITA'

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione al Fornitore delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando allo stesso di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 1 (uno) giorno lavorativo.

Il Fornitore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di 1 (uno) giorno dalla formale contestazione.

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi e dei termini contenuti nel presente Capitolato comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:

- a) per quanto riguarda la stampa delle schede elettorali, laddove il materiale stampato presenti delle anomalie rispetto a quello a cui è stato apposto il "visto si stampi", l'Amministrazione ordinerà al Fornitore di ristampare il materiale sulla base delle correzioni apportate e quest'ultimo, entro 48 ore solari decorrenti dall'invio della comunicazione da parte dell'Amministrazione, dovrà provvedere ad adempiere. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto, si applicherà una penale di 5.000 (cinquemila) euro al giorno.
- b) qualora il Fornitore esegua le prestazioni in ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti dal verbale di avvio si applicherà una penale pari a 5.000 (cinquemila) euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
- c) laddove siano stati commessi errori nella predisposizione della scheda elettorale da consegnare o nella sua quantificazione, il direttore dell'esecuzione del contratto ordinerà al Fornitore di adempiere alle prescrizioni imposte e quest'ultimo, entro 24 ore decorrenti dall'invio della comunicazione da parte dell'Amministrazione, dovrà provvedere ad adempiere. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto si applicherà una penale di 10.000 (diecimila) euro al giorno.

Le penali di cui ai punti a), b) e c), si applicheranno anche per la fornitura del restante materiale oggetto della presente gara.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni patiti a causa dei ritardi o degli errori effettuati.

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'affidamento, l'Amministrazione Regionale potrà ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore: in questo caso a quest'ultimo saranno addebitati i maggiori costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

ARTICOLO 15 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione considera obbligazioni essenziali l'esecuzione di tutte le attività e l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente capitolato.

In caso di reiterate negligenze e deficienze nell'esecuzione del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Amministrazione, compromettono gravemente l'efficienza del servizio, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti ed assegnazione, in relazione alla particolare natura delle prestazioni richieste ed alla perentorietà dei termini di esecuzione, di un termine al Fornitore per controdedurre.

In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del

Codice Civile, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) perdita, anche parziale, dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio e/o per lo svolgimento delle attività;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale debitamente accertata;
- c) mancata **reintegrazione** della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) applicazione di penalità che comportino il **superamento** del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto;
- e) subappalto non autorizzato.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, il Fornitore decaduto avrà l'obbligo di assicurare il completamento delle attività indifferibili nonché la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'Amministrazione non l'avrà assegnato ad altri. In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e sino alla conclusione delle operazioni di scelta del nuovo appaltatore.

L'Amministrazione ha facoltà di differire il pagamento del saldo, eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

ARTICOLO 16 FACOLTA' DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al Fornitore, da parte del Responsabile Unico del Procedimento di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 109, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare al Fornitore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

ARTICOLO 17 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da parte di persone o beni, sia del Fornitore che della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi su incarico del Fornitore.

A tale fine il Fornitore è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con

massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecento/00), precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Tale polizza deve essere valida ed efficace per tutta durata del contratto.

Qualora siano presenti scoperti o franchigie, in ogni caso non superiori al 10%, il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante per la quota di rischio non assicurata. In ogni caso non saranno opponibili alla Stazione Appaltante eventuali riserve o eccezioni alla copertura assicurativa, derivanti da fatto del Fornitore.

ARTICOLO 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente ...

Il Fornitore, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato alla presente commessa, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Al riguardo il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

ARTICOLO 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" secondo il D.M. n. 55/2013. La fattura dovrà essere intestata alla REGIONE PIEMONTE – Piazza Castello 165, 10121 Torino, c.f. : 80087670016, identificativo fiscale ai fini IVA: IT02843860012.

La fattura elettronica dovrà indicare:

- il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al Fornitore;
- il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e il numero di protocollo dell'ordinativo di fornitura;
- gli estremi dell'impegno contabile che sarà comunicato al Fornitore.

I corrispettivi spettanti al Fornitore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività, dovranno essere fatturati sulla base del prezzo unitario indicato nell'Offerta Economica (per ciascuna voce di costo), moltiplicato per i volumi richiesti di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Unitamente alle fatture, il Fornitore dovrà inviare alla Stazione Appaltante un rendiconto scritto e dettagliato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore, relativo alle operazioni oggetto di fatturazione (quantità, tipologia e risultati).

Il pagamento della fattura verrà disposto nei termini di legge, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto, indicato dal Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе, ciascun operatore economico procederà a fatturare gli importi di propria spettanza in base alle prestazioni fornite (articolo 48, comma 16, del Decreto Legislativo n. 50/2016).

Resta, infine, inteso che il pagamento del corrispettivo rimane subordinato all'acquisizione documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



ARTICOLO 20 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando una terna di subappaltatori aventi gli stessi requisiti a lui richiesti dal bando nonché la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Resta inteso che il Fornitore rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate. Pertanto, la Stazione Appaltante resterà completamente estranea ai rapporti tra Fornitore e **subappaltatore**, così come ai rapporti tra il Fornitore e i suoi subfornitori. Qualunque vertenza tra essi non potrà essere invocata dal Fornitore per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

ARTICOLO 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 22 MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo **bonario** e transazione previste dagli articoli 206 e 208 del Decreto Legislativo n. 50/2016, tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e il Fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino, anche per gli effetti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

ARTICOLO 23 ONERI CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari sono a carico del Fornitore.

Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 recante: "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, di seguito “GDPR”, alla normativa nazionale vigente: “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I dati conferiti dai partecipanti verranno trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali che saranno conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è il Direttore Affari Istituzionali ed Avvocatura.

L'eventuale trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di **documentazione** antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136”.

L'appaltatore individuato sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'affidatario del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni siano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

ARTICOLO 25 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Allegati: 3

- 1) *Descrizione dell'ulteriore materiale elettorale oggetto dell'affidamento;*
- 2) *Suddivisione delle schede e del materiale elettorale per ciascuna delle Prefetture del territorio regionale;*
- 3) *Fac simile scheda elettorale ex D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 13 marzo 1995, n. 68.*



Allegato 1**Descrizione dell'ulteriore materiale elettorale oggetto dell'affidamento:**

Numero modello e/o denominazione prodotto	Denominazione e caratteristiche tecniche	Modalità di consegna al Fornitore	Totale
<i>Publicazione n. 3/AR</i>	Istruzioni per la presentazione e l'emissione delle candidature - pagg. 320 + copertina stampata a 1 colore formato cm. 14,8 x 21 chiuso - cucitura 2 p.m.	file	3.650
<i>Publicazione n. 7/AR</i>	Istruzioni per gli uffici elettorali di Sezione (appendice) pagg. 208 (1° pag. a colori) + copertina formato cm. 14,8 x 21 chiuso - cucitura 2 p.m.	file	14.630
<i>Urne elettorali</i>	Urne elettorali riportanti su ciascuno dei quattro lati lo stemma della Regione Piemonte (misure: cm. 50 x 50 x 50)		5.000
<i>Buste - serie R</i>	Serie di 14 buste di vari formati per le Sezioni elettorali	file	5.620
<i>Buste - voto domiciliare</i>	Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto domiciliare	file	1.450
<i>Buste - Serie OS</i>	Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto nelle Sezioni ospedaliere	file	690
<i>Buste - Serie D</i>	Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto nei luoghi di detenzione	file	70
<i>Modello 265/AR</i>	Manifesto - 70 x 100 - stampa s/b	file	5.620
<i>Modello 271 AR teste</i>	Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)	file	1.670
<i>Modello 271 AR interni</i>	Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)	file	9.200
<i>Modello 271 AR teste</i>	Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)	file	800
<i>Modello 271 AR interni</i>	Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti	file	4.400

Allegato 2

Suddivisione delle schede e del materiale elettorale per ciascuna delle Prefetture del territorio regionale:

	Prefettura Alessandria	Prefettura Asti	Prefettura Biella	Prefettura Cuneo	Prefettura Novara	Prefettura Torino	Prefettura VCO	Prefettura Vercelli	Totale
<i>Schede elettorali</i>	520.0000	233.0000	208.000	720.000	389.000	2.550.000	185.000	195.000	5.000.000
<i>Urne elettorali</i>	580	320	250	750	380	2.200	270	250	5.000
<i>Modello 265/AR</i>	650	320	270	800	410	2.600	280	290	5.620
<i>Buste serie R</i>	650	320	270	800	410	2.600	280	290	5.620
<i>Buste voto domiciliare</i>	150	150	150	150	150	400	150	150	1.450
<i>Buste Serie OS</i>	90	35	30	135	35	300	30	35	690
<i>Buste Serie D</i>	10	5	5	15	5	20	5	5	70
<i>Pubblicazione n. 3/AR</i>	570	350	250	750	270	950	240	270	3.650
<i>Pubblicazione n. 7/AR</i>	570	350	250	750	270	950	240	270	3.650
<i>271 AR teste - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)</i>	340	200	180	380	210	0	180	180	1.670
<i>271 AR interni - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)</i>	1.900	1.000	1.000	2.200	1.100	0	1.000	1.000	9.200
<i>271 AR teste - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)</i>	0	0	0	0	0	800	0	0	800
<i>271 AR interni - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)</i>	0	0	0	0	0	4.400	0	0	4.400
<i>272 AR teste - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)</i>	140	70	50	160	80	0	50	50	600

	da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)		
<i>Modello 272 AR teste</i>	Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale (sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)	file	600
<i>Modello 272 AR interni</i>	Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale (sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)	file	2.350
<i>Modello 272 AR teste</i>	Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale (sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)	file	300
<i>Modello 272 AR interni</i>	Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale (sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)	file	1.480



All. Det. n. 15 del 25/1/2019

272 AR interni - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)	480	250	240	600	300	0	240	240	2.350
272 AR teste - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)	0	0	0	0	0	300	0	0	300
272 AR interni - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)	0	0	0	0	0	1.480	0	0	1480



[Handwritten signature]

All. Det. n. 15 del 25/11/2019

Fac simile scheda elettorale (ex D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68)


Tabella 4
(prevista dall'art. 2 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1 </p> <p>Nome e cognome del candidato elettorale</p>	<p>1 </p> <p>NOIE E COGNOME DEL CANDIDATO ELETTORALE</p>	<p>10 </p> <p>Nome e cognome</p>	<p>NOIE E COGNOME DEL CANDIDATO ELETTORALE</p> <p>10 11 </p> <p>12 13 </p> <p>14 15 </p> <p>16 17 </p> <p>18 </p>
<p>2 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>11 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>3 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>12 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>4 </p> <p>Nome e cognome</p>	<p>2 3 </p> <p>4 5 </p> <p>6 </p>	<p>13 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>5 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>14 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>6 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>15 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>7 </p> <p>Nome e cognome</p>	<p>A </p> <p>NOIE E COGNOME DEL CANDIDATO ELETTORALE</p>	<p>16 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>8 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>17 </p> <p>Nome e cognome</p>	
<p>9 </p> <p>Nome e cognome</p>		<p>18 </p> <p>Nome e cognome</p>	

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE**

TAVOLA B
(prevista dall'art. 2 comma 1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL _____ PER _____ IN _____ CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI _____ PROVINCIA _____
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
PRIMA DELLA SCRITTURA 

95C0083



[Handwritten signature]

